



## **Decisione del 4 giugno 2018** **Corte dei reclami penali**

---

Composizione

Giudici penali federali  
Giorgio Bomio-Giovanascini, Presidente,  
Tito Ponti e Roy Garré,  
Cancelliera Susy Pedrinis Quadri

---

Parti

- 1. A.,**
- 2. B.,**

Reclamanti

**contro**

**1. MINISTERO PUBBLICO DELLA  
CONFEDERAZIONE,**

**2. CORTE DI APPELLO E DI REVISIONE PENALE  
DEL CANTONE TICINO,**

Controparti

---

Oggetto

Denegata giustizia (art. 393 cpv. 2 lett. a CPP); ricusazione dell'intero tribunale d'appello (art. 59 cpv. 1 lett. d in relazione con l'art. 56 CPP); ricusazione di membri della Corte dei reclami penali (art. 37 cpv. 1 LTF in relazione con l'art. 38 LTAF per analogia)

**La Corte dei reclami penali, visti:**

- la comunicazione del 13 aprile 2018, con cui il Ministero pubblico della Confederazione (di seguito: MPC) informava i signori A. e B. di non essere competente a perseguire quanto da loro segnalato nello scritto del 9 aprile 2018 (act. 1 doc. A);
- il gravame interposto il 30 aprile 2018 dinanzi alla Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale da A. e da B. (act. 1), ed i documenti allegati a detta impugnativa;
- il complemento al reclamo datato 8 maggio 2018 con allegati (act. 2);
- il complemento al reclamo datato 30 maggio 2018 con allegati (act. 4).

**Considera in fatto e in diritto:**

- che, nella propria impugnativa, i reclamanti richiedono implicitamente la riconsiderazione dei giudici penali federali Giorgio Bomio-Giovanascini, Roy Garré e Tito Ponti;
- che, giusta l'art. 58 cpv. 1 CPP, la parte che intende chiedere la riconsiderazione di una persona che opera in seno a un'autorità penale deve presentare senza indugio la relativa domanda a chi dirige il procedimento non appena è a conoscenza del motivo di riconsiderazione, rendendo verosimili i fatti su cui si fonda la domanda;
- che i motivi di riconsiderazione sono elencati all'art. 56 CPP;
- che l'art. 59 cpv. 1 CPP prevede che se è invocato un motivo di riconsiderazione di cui all'art. 56 lettere a o f oppure se una persona che opera in seno a un'autorità penale si oppone alla domanda di riconsiderazione presentata da una parte in virtù dell'art. 56 lettere b-e, decide senza ulteriore procedura probatoria e definitivamente: a. il pubblico ministero, nei casi in cui è interessata la polizia; b. la giurisdizione di reclamo, nei casi in cui sono interessati il pubblico ministero, le autorità penali delle contravvenzioni o i tribunali di primo grado; c. il tribunale d'appello, nei casi in cui sono interessati la giurisdizione di reclamo o singoli membri del tribunale d'appello; d. il Tribunale penale federale, nei casi in cui è interessato l'intero tribunale d'appello;

- che le domande di ricusazione di membri della Corte dei reclami penali vengono decise dalla Corte medesima, di massima in assenza degli interessati (art. 37 cpv. 1 LTF in relazione con l'art. 38 LTAF per analogia; v. DTF 122 II 471 consid. 2b e decisione del Tribunale penale federale BB.2014.99 del 21 agosto 2014);
- che secondo la giurisprudenza del Tribunale federale non vi è per contro necessità di escludere gli interessati dalla partecipazione alla procedura in caso di ricorsi dilatori e abusivi (sentenza del Tribunale federale 1P.9/2003 del 16 gennaio 2003, con rinvii);
- che ciò è palesemente il caso nella fattispecie, visto che i reclamanti si limitano a chiedere “di valutare l’astensione di partecipazione della precedente composizione di corte (Giorgio Bomio-Giovanascini, Tito Ponti, Roy Garré) per garantire che non sussistano ulteriori fenomeni di deviazione del giudizio per quanto già emesso in precedenza e che presentando ancora dei difetti giudiziari nell’emissione non sono stati opportunamente sanati”;
- che la motivazione è vaga, priva di sostanziali riscontri e in alcun modo riconducibile ai precisi criteri di cui all’art. 56 CPP;
- che, vista la suddetta giurisprudenza, la domanda di ricusazione può essere dunque trattata senza modifiche alla presente composizione;
- che per i medesimi motivi essa va chiaramente respinta;
- che, giusta l’art. 396 cpv. 1 CPP, i reclami contro decisioni comunicate per scritto od oralmente vanno presentati e motivati per scritto entro dieci giorni presso la giurisdizione di reclamo;
- che i reclami per denegata o ritardata giustizia non sono subordinati al rispetto di alcun termine (art. 396 cpv. 2 CPP);
- che, nella misura in cui il reclamo è diretto avverso la comunicazione del MPC del 13 aprile 2018, non vi è stata né denegata né ritardata giustizia, avendo il MPC subito risposto alla richiesta 9 aprile 2018 dei reclamanti, motivando la propria presa di posizione in maniera chiara e precisa;
- che, le ulteriori doglianze dirette contro la decisione in questione sono inammissibili in quanto tardive, essendo il termine di reclamo giunto a scadenza giovedì 26 aprile 2018, ovvero 10 giorni dopo l’effettivo recapito della stessa ai recla-

manti, il quale risale al 16 aprile 2018 (v. act. 3; tracciamento degli invii, raccomandata 1) e non al 20 aprile 2018 come invece indicato nel reclamo (v. act. 1 pag. 1);

- che l'impugnativa andrebbe comunque respinta anche nel merito avendo l'autorità precedente correttamente negato la giurisdizione penale federale (v. art. 23 e 24 CPP) in merito ai fatti descritti dai reclamanti nei loro allegati agli atti;
- che, nel testo del reclamo viene più volte richiesta la riconsunzione dell'intero Tribunale d'appello del Cantone Ticino, nonché la riconsunzione della giudice presidente della Corte di appello e di revisione penale del Cantone Ticino C. e del giudice D.;
- che l'art. 59 cpv. 1 lett. d CPP prevede che, in presenza di richieste di riconsunzione di giudici cantonali, il Tribunale penale federale è unicamente competente nei casi in cui la riconsunzione interessa l'intero tribunale d'appello;
- che anche nel caso in cui venga riconsunzionate l'integralità di una Corte o di un Tribunale, la domanda deve comunque riferirsi all'attività di ogni singolo membro in relazione ad un caso concreto (v. BOOG, Commentario basilese, 2a ediz., 2014, n. 2 ad art. 58 CPP; sentenze del Tribunale penale federale BB.2017.64 del 6 aprile 2017; BB.2012.140 del 26 settembre 2012);
- che nel reclamo vengono citate e allegate innumerevoli procedure ma non è possibile evincere quale sia il procedimento concreto nel quale i giudici del tribunale cantonale in questione dovrebbero essere riconsunzati e per quale specifico motivo ex art. 56 CPP, ciò che impedisce sia di valutare la tempestività della richiesta che di esaminarne la sostanza;
- che la domanda di riconsunzione è dunque manifestamente inammissibile, per cui questa Corte ha rinunciato ad uno scambio degli scritti;
- che, per il resto, le censure invocate dai reclamanti non ricadono nelle competenze di questo Tribunale;
- che da quanto sopra discende l'irricevibilità dell'intero gravame;
- che viste le sorti dello stesso, incombe ai reclamanti farsi carico in solido delle spese (v. art. 59 cpv. 4 e 428 CPP), le quali sono fissate, in applicazione degli art. 5 e 8 cpv. 2 del regolamento del Tribunale penale federale sulle spese, gli

emolumenti, le ripetibili e le indennità della procedura penale federale (RSPPF; RS 173.713.162), in una tassa di giustizia pari a fr. 1'000.--.

**Per questi motivi, la Corte dei reclami penali pronuncia:**

1. La domanda di riconsazione dei giudici penali federali Giorgio Bomio-Giovana-  
scini, Roy Garré e Tito Ponti è respinta.
2. Per il resto, il reclamo è inammissibile.
3. La tassa di giustizia di fr. 1'000.-- è posta a carico dei reclamanti in solido.

Bellinzona, il 4 giugno 2018

In nome della Corte dei reclami penali  
del Tribunale penale federale

Il Presidente:

La Cancelliera:

**Comunicazione a:**

- A.
- B.
- Ministero pubblico della Confederazione
- Corte di appello e di revisione penale del Cantone Ticino

**Informazione sui rimedi giuridici**

Contro la presente decisione non è dato alcun rimedio giuridico ordinario.